****

**AS 1698**

**Sub – emendamenti**

**Emendamento 2.9810**

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

**All’articolo 2, prima del comma 156 bis, premettere il seguente**

Comma 0.156 bis:

Al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli enti di area vasta, al personale delle province e città metropolitane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a)  del decreto legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto articolo 2, comma 11 lettera a) è prorogata, esclusivamente per il personale delle province e città metropolitane, al 31 dicembre 2018. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti acquisiscono dall’Inps le certificazioni necessarie per la corretta applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge n. 95/2012. Entro i 30 giorni successivi, i medesimi enti comunicano ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti e certificati, in coerenza con la nuova data definita dal presente comma, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le decorrenze coerenti con la legge. Nelle more della maturazione di requisiti per il collocamento a riposo e delle cessazione del rapporto di lavoro il personale di cui alla presente norma continua a svolgere le funzioni attribuite agli enti di cui all’articolo 1 della legge n. 56 /14

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 bis**, primo paragrafo, dopo le parole “delle funzioni” aggiungere la parola **“fondamentali”**

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 bis**, dopo le parole “personale di ruolo” sostituire il testo con il seguente “*assegnato, alla data di entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56, allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 e comma 88, della stessa Legge nonché alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, come risultante dalla mappatura effettuata in conformità a quanto previsto dal DPCM 26 settembre 2014 e validata dagli osservatori regionali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Le città metropolitane potranno disporre una motivata deroga alla riduzione di cui al primo periodo, sulla base di un apposito piano organizzativo che tenga conto delle ulteriori funzioni fondamentali previsti dall’art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014 n. 56. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156 ter a 156 novies.*”

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 bis**, **sopprimere il secondo e terzo capoverso.**

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Alla fine del **comma 156 – bis** , **aggiungere il seguente capoverso:**  *“A decorrere dal 1 gennaio 2015 la spesa relativa alle unità di cui al periodo precedente è individuata a valere delle risorse di cui all’art. 3, comma 21, lettera g) della presente legge. Tali risorse, saranno attribuite alle Province e alle Città metropolitane secondo il riparto operato con decreto del ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro e non oltre il 15 aprile 2015, in misura tale da garantire la copertura della spesa necessaria fino al completamento del processo di ricollocazione del personale di cui i commi successivi”.*

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 quater**, **sostituire le parole** “delle società in house delle amministrazioni centrali competenti” con le seguenti “***di ANCI e di UPI***”. Conseguentemente, sopprimere l’ultimo capoverso.

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156** **quinquies**, primo paragrafo, dopo le parole “normativa vigente” **aggiungere le parole** *“****prioritariamente all’immissione nei ruoli del personale soprannumerario di cui al comma 156bis e successivamente***”.

Conseguentemente, dopo le parole “della presente legge” **cancellare** fino al termine del paragrafo.

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 - sexies,** primo capoverso, le parole “dipartimento della funzioni pubblica avvia” sono sostituite dalle parole “dipartimento della funzione pubblica opera entro il 28 febbraio 2015”

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al comma 156 – septies è aggiunto, infine, il seguente periodo:

*“Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al 31 dicembre 2015”.*

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

**Al comma 156 octies,** dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “*Dall’ammontare della riduzione della spesa corrente prevista per ciascun ente, ai sensi del comma 154 della presente legge, è detratta la spesa per il personale soprannumerario, con decorrenza 1 gennaio 2015, non ricollocato secondo le previsioni di cui ai commi da 156 bis a 156 sexies, e fino alla effettiva ricollocazione. Le modalità di certificazione della spesa e la relativa tempistica sono stabilite con il decreto di cui al comma 154*”.

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

**Il comma 156 – decies** , primo capoverso è così sostituito:

“Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, nonché la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i giovani” ed in attesa della completa attuazione della riforma del lavoro e dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per il lavoro, da 1^ gennaio 2015 i centri per l’impiego provinciali ed il relativo personale sono trasferiti in via transitoria all’Istituto nazionale della Previdenza sociale”. Le risorse necessarie a copertura dell’intervento sono a valere del fondo di cui all’articolo 1, comma 83 della presente legge.

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

Al **comma 156 – decies** , secondo capoverso **sostituire** le parole “60 milioni” con le parole *“300 milioni”.*

**AS 1698**

**Sub – emendamento**

**Emendamento 2.9810**

**Articolo 2**

All’articolo 2, dopo il comma 156 decies sono aggiunti i seguenti:

**156 – undecies**. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall’esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Crediti. L’autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L’ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all’istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l’importo degli interessi dovuti sull’ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell’1% annuo dell’ammontare medesimo.

**156 duodecies**. In deroga all’art. 151 del Tuel, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all’art. 171 del Tuel per il solo anno 2015 le Province e le Città Metropolitane non allegano il bilancio pluriennale.”

 **156 ter decies**. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all’annualità 2015 dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l’intero importo, l’avanzo di amministrazione 2014 accertato con l’approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

**156 quaterdecies**. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province e le città metropolitane appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'art 193, comma 3 del. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

**156 quinquiesdecies**. E’ soppresso il comma 11 dell’articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98